

## ALLEGATO 4 -TER

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

### INTERMEDIARIO

Crash Srl – Agenzia plurimandatara di assicurazioni R.U.I. nr. A000011999  
Viale Cossetti, 9 – 33170 Pordenone  
Tel. 0434 521800 – e-mail: amministrazione@crashsrl.eu – pec: [amministrazione.crash@pec.it](mailto:amministrazione.crash@pec.it) –  
P.I. 01182090934 - sito: [www.crashsrl.eu](http://www.crashsrl.eu)

- **Goi Domenico** iscritto alla sezione A in data 01.02.2007 con numero A000002224 responsabile dell'attività di intermediazione della società Crash srl avente sede in Pordenone, Viale Cossetti nr.9 iscritta in sezione A000011999
- **Boccalon Paola** iscritta alla sezione A in data 11.01.2024 con numero A000029349 dipendente dell'intermediario Crash srl avente sede in Pordenone, Viale Cossetti nr. 9, iscritta in sezione A000011999
- **Casonato Genny** iscritta alla sezione A in data 11.01.2024 con numero A000507334 dipendente dell'intermediario Crash srl avente sede in Pordenone Viale Cossetti nr.9, iscritta in sezione A000011999
- **Fagotto Renato** iscritto in sezione E in data 22.04.2007 con numero E000115010 responsabile di società "FA&GO snc" iscritta in sezione E000193579 con sede in Pordenone , Viale Cossetti nr.9
- **Santarossa Gianluigi** iscritto in sezione E in data 04.05.2007 con numero E000131766 responsabile di società "Qualitas studio di Assicurazioni sas" iscritta in sezione E000131765 con sede in Pordenone, Via della Colonna nr.43.
- **Moras Ecaterina** iscritta in sezione E in data 21.04.2023 con numero E000729050 addetta di società iscritta "Qualitas Studio di assicurazioni di Santarossa s.a.s. " iscritta in sezione E

### **La società Crash srl descritta in testa opera in nome e per conto delle seguenti imprese:**

- **GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.**
- **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA**
- **TUA ASSICURAZIONI SPA**
- **UCA ASSICURAZIONI SPA**
- **CNP VITA ASSICURAZIONE SPA**
- **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.**
- **METLIFE EUROPE D.A.C.**
- **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**

### **La società Crash srl opera in libera collaborazione quale proponente con i seguenti intermediari:**

1. **G & C S.R.L. BROKER** iscritta alla sez. B del RUI al nr. B000167326 Largo San Giovanni 5 – 33170 PORDENONE
2. **in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente: AEC UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SPA con sede in 00197 Roma , Piazza delle Muse 7 iscritta alla sezione A del RUI al nr A000072848.**

## **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi obblighi dell'intermediario**

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.  
In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

## **Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-*bis* al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.